

Allegato sotto la lettera "A" alla raccolta n. 15752
STATUTO SOCIALE
"FVG Energia S.p.A."

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una Società per Azioni denominata "FVG Energia S.p.A." avente quale unico socio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali dell'ente partecipante.

2. La Società è soggetta al controllo analogo su di essa esercitato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

Art. 2 - Sede e domicilio dei soci

1. La sede legale della Società è stabilita nel Comune di Udine.

2. L'Organo di amministrazione può trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del detto Comune.

3. La Società, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione e osservate le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Il domicilio e l'eventuale indirizzo di posta elettronica dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dai libri sociali, salva diversa indicazione di domicilio comunicata per iscritto dai predetti soggetti all'Organo di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio sul territorio del socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per conto dello stesso, che ne mantiene la titolarità, delle attività seguenti:

a) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 e successive modifiche e integrazioni;

b) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;

c) verifiche in materia energetica.

2. La Società, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18, oltre alle attività di cui al comma 1, svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;

b) la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

c) l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

d) la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL S.p.A.;

e) il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;

f) l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;

g) la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;

g-bis) promozione e realizzazione di iniziative, progetti e interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle aree idonee di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale);

h) provvedere allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica rinnovabile (CER) regionale, nonché ad assicurare il supporto alla progettazione e gestione delle configurazioni afferenti alla medesima CER regionale;

h-bis) curare l'istituzione e il funzionamento di uno sportello unico a servizio del territorio finalizzato a offrire consulenza a enti pubblici e privati interessati alla costituzione di CER e provvedere all'istituzione e alla tenuta di un registro ufficiale finalizzato al monitoraggio dei dati relativi alle CER presenti sul territorio regionale;

i) la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;

j) il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;

k) l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;

l) il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;

m) il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione.

3. FVG Energia S.p.A. ha, altresì, per oggetto l'esercizio sul territorio dell'attività seguente:

a) assunzione della qualifica di agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

4. I rapporti tra FVG Energia S.p.A. e gli Enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera j), sono regolati da specifiche convenzioni.

5. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

6. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Qualora la Società svolga, oltre ai compiti affidati dall'ente pubblico socio, anche altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per i compiti affidati dall'ente pubblico socio e per ciascuna delle attività svolte.

8. La Società, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, è tenuta, nell'acquisto di beni e servizi, a rispettare la disciplina vigente sui contratti pubblici.

9. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ogni altra attività e operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) diviso in numero 130.000 (centotrentamila) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

Art. 6 - Azioni

1. Le azioni, rappresentate da titoli nominativi, sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna azione. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi di legge. Se questo non sia nominato, le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termini di legge, efficaci nei confronti di tutti.

2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

3. I titoli azionari devono essere firmati dall'Amministratore Unico ovvero da un membro del Consiglio d'Amministrazione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 7 - Obbligazioni e patrimoni destinati

1. L'Assemblea delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.

2. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

3. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea può essere convocata entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società che verranno relazionate dall'Organo Amministrativo.

5. È, inoltre, convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattarsi, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

6. L'Assemblea dei Soci decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per posta elettronica certificata, e-mail o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio di cui all'art. 2, quarto comma, del presente Statuto. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora e il luogo della seduta, salvo che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

2. L'Assemblea, qualora sia indicato un luogo fisico, può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale, all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. L'Assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, sarà necessario che:

i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione può anche prevedere, per altro giorno e comunque entro trenta giorni dalla data della prima, una seconda adunanza, fermo restando che la seconda adunanza non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'organo amministrativo, agli amministratori e ai sindaci assenti entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC.

Art. 10 - Rappresentanza in Assemblea

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2372, codice civile.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli Amministratori presenti. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato dallo stesso Presidente.

3. È compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria di prima e di seconda convocazione, salvo quanto infra indicato, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti, fatto salvo quanto infra indicato.

2. L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria di prima e di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 14 - Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.

Art. 15 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, con delibera motivata nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti. Fintanto che il Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detenga l'intero capitale sociale, la nomina di tutti i componenti spetterà allo stesso.

2. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

3. La scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. L'Organo di Amministratore dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Gli Amministratori possono essere rieletti.

5. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente un Vice Presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 Codice Civile, non può essere nominato Amministratore Unico ovvero componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade, colui che non è in possesso dei requisiti di legge.

7. Il Consiglio di Amministrazione nel caso di Organo Amministrativo collegiale, e il Collegio Sindacale, nel caso di Amministratore Unico, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

8. Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Consiglio d'Amministrazione e, comunque al Collegio Sindacale, la sopravvenienza di una delle cause che comporti la non sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

9. Qualora la Società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il socio Regione Friuli Venezia Giulia provvede alla loro sostituzione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in materia di equilibrio tra i generi.

10. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato venga a mancare la permanenza in carica della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea cessa l'intero Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore rimasto in carica deve richiedere al socio Regione Friuli Venezia Giulia che provvede alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Egli potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino a che sia intervenuta l'accettazione di carica da parte dei nuovi Amministratori.

All'Organo Amministrativo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 16 - Vice Presidente

1. Il Vice presidente, ove nominato, ha il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni spettano all'Amministratore più anziano di età.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, presso la sede della Società o in altri luoghi nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, salvo che il consiglio di amministrazione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

3. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione avviene a mezzo e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente le indicazioni degli argomenti che devono essere trattati, da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, a mezzo e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 18 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ove lo stesso presieda la seduta.

2. L'Organo Amministrativo nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, e ne determina la durata della carica.

3. In mancanza di convocazione, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli Amministratori può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscritti dal Presidente, o da chi presiede la seduta, e dal segretario, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

5. Ove l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico le determinazioni dallo stesso assunte sono trascritte su un apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario ove nominato.

Art. 19 - Poteri ed obblighi dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto dell'attività di indirizzo e controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al successivo art. 25, che esercita sulla società *in house* un controllo analogo a quello esercitato sulle strutture organizzative proprie dei soggetti che vi sono rappresentati, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

2. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo.

3. Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge, può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, purché preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'Organo Amministrativo può altresì delegare, nei limiti di legge, parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo al Direttore Generale, se nominato, ai Direttori e a procuratori, determinandone le eventuali retribuzioni. L'Organo Amministrativo può inoltre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

4. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'Organo Amministrativo, l'Amministratore Delegato, il Presidente e il Direttore Generale hanno la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

5. Nel rispetto dei criteri di legge, ed in particolare del D.Lgs. 175/2016, possono essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta.

Art. 20 - Compenso dell'Organo Amministrativo

1. All'Amministratore Unico e ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. È fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico ovvero ai componenti dell'Organo Amministrativo.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, codice civile, e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di ripartizione, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 21 – Direttore Generale

1. La nomina del Direttore Generale, con la relativa determinazione di funzioni, poteri e compensi è riservata all'Organo Amministrativo.

2. Il Direttore Generale partecipa con parere consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove costituito, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative delibere o delle determinazioni assunte dall'Amministratore unico.

Art. 22 - Firma e Rappresentanza legale

1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente ove questo sia stato nominato, nonché al consigliere delegato, se nominato, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano anche al Direttore Generale per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione o delle determinazioni assunte dall'Amministratore unico.

2. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione attribuire la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio al Direttore Generale, a Dirigenti, a Procuratori ed anche a terzi.

Art. 23 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti.

2. Il Collegio sindacale non svolge la revisione legale della Società.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.

4. L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio sindacale, nomina i sindaci supplenti, nomina il Presidente del collegio e determina il compenso dei Sindaci effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

5. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei Sindaci effettivi, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai Sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

7. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

8. I Sindaci, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.

9. Agli organi di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 24 - Revisione Legale dei Conti

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Controllo analogo

1. La società è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che lo esercita nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in materia di esercizio del controllo analogo sulle società *in house* possedute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Sono soggette al controllo analogo del Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quindi riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- l'approvazione del piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
- l'approvazione delle modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa;

- l'approvazione delle operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
 - l'approvazione del piano annuale del fabbisogno di risorse umane;
 - l'approvazione del bilancio di previsione annuale che deve essere trasmesso al Socio entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo.
3. Il Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svolge attività di indirizzo e di vigilanza in conformità alle disposizioni normative regionali e ai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 26 – Altri Organi

1. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 27 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
2. Gli utili netti di bilancio sono distribuiti come segue: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, la destinazione della restante parte degli utili è decisa dall'Assemblea che approva il bilancio nel rispetto della legge.

Art. 28 - Scioglimento - Liquidazione della Società

1. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
2. L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 29 – Varie – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Franco Baritussio

F.to Lucia Peresson, notaio